

**OGGETTO DELL'APPALTO**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**PATTO DI INTEGRITA' DEGLI APPALTI PUBBLICI (ed. 2)**

Approvato con deliberazione n. 99 del 29.11.2021

TRA

EDISU Piemonte C.F. 97547570016/P.I. 06440290010 Con sede in Via Madama Cristina n. 83,  
Torino

E

L'OPERATORE ECONOMICO \_\_\_\_\_

C.F./P.I. \_\_\_\_\_

Con sede legale in \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_

Rappresentato da \_\_\_\_\_

In qualità di (titolare/legale rappresentante) \_\_\_\_\_

Affidatario dell'appalto in oggetto. Durata \_\_\_\_\_

O

IL PROFESSIONISTA \_\_\_\_\_

C.F. \_\_\_\_\_

Con studio in \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_

Affidatario dell'appalto in oggetto. Durata \_\_\_\_\_

## Indice

### *Premessa*

Art. 1 *Finalità ed ambito di applicazione*

Art. 2 *Efficacia del Patto*

Art. 3 *Obblighi dell'operatore economico*

Art. 4 *Obblighi dell'Amministrazione*

Art. 5 *Violazione del Patto e sanzioni*

Art. 6 *Controversie*

Art. 7 *Disposizioni finali*

### *Premessa*

Il settore dei contratti pubblici rappresenta uno degli ambiti maggiormente esposti a tentativi di infiltrazioni illecite e corruzione.

La normativa vigente in materia di anticorruzione e trasparenza nonché le determinazioni assunte dall'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) individuano nell'adozione di specifiche misure preventive, e non solo repressive, gli strumenti per la responsabilizzazione delle parti contraenti pubbliche e private.

L'art. 1, comma 17 della L. 190/2012 stabilisce che *“le stazioni appaltanti possano prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere d'invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara”*.

L'ANAC ha evidenziato che l'accettazione dei patti di integrità/dei protocolli di legalità, stabilendo un complesso di regole di comportamento etiche applicabili ai concorrenti e al personale dell'amministrazione, rappresentano il presupposto essenziale per la partecipazione alle gare d'appalto.

Come stabilito nel Piano Nazionale Anticorruzione 2019, negli avvisi, bandi di gara e lettere d'invito è inserita la clausola di salvaguardia secondo cui il mancato rispetto del Patto di Integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.

Il presente documento rappresenta un aggiornamento del Patto di Integrità approvato con deliberazione del C.d.A n. 77 del 11.10.2017

### **Art. 1**

#### *Finalità ed ambito di applicazione*

1. Il presente Patto di Integrità (di seguito Patto) degli appalti pubblici dell'EDISU Piemonte (di seguito EDISU) stabilisce l'obbligo reciproco e formale tra Operatori economici e personale della stazione appaltante di improntare i loro comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, correttezza e anticorruzione con l'impegno esplicito di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio sia direttamente che indirettamente tramite intermediari.
2. Esso si applica a tutti gli appalti di lavori, servizi e forniture, alle concessioni di lavori e servizi nonché a tutti gli appalti disciplinati o meno dal D. Lgs 36/2023 (di seguito “appalti”).

## **Art. 2**

### *Efficacia del Patto*

1. Il Patto costituisce parte integrante, sostanziale e pattizia dei contratti di tutti gli appalti affidati dall'EDISU e deve essere allegato agli stessi.

Esso dispiega i suoi effetti dall'inizio della procedura fino alla regolare ed integrale esecuzione ed estinzione di ogni obbligazione contrattuale.

2. Il Patto, già sottoscritto dal Direttore dell'Ente, è allegato agli atti di gara: i partecipanti a tutte le procedure per l'affidamento di appalti devono produrre, unitamente alla documentazione amministrativa richiesta per l'ammissione, un'espressa dichiarazione di accettazione del Patto.

La mancata presentazione dell'espressa dichiarazione di accettazione del Patto da parte dei concorrenti può essere regolarizzata attraverso la procedura del soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del D. Lgs 36/2023. La mancata regolarizzazione nei termini determinerà l'esclusione dalla gara.

3. Il Patto, sottoscritto anche dall'aggiudicatario, è allegato al Contratto.

Nel caso di Consorzi o Raggruppamenti temporanei il Patto va sottoscritto dal Legale Rappresentante del Consorzio e da ogni Impresa consorziata/raggruppata e dal/dai direttori/e tecnico/i.

In caso di ricorso all'avvalimento, il Patto va sottoscritto anche dal Legale Rappresentante dell'impresa ausiliaria e dal/dai direttori/e tecnico/i.

4. Il contenuto del Patto s'intende integrato dai Protocolli di legalità eventualmente sottoscritti dall'EDISU.

## **Art. 3**

### *Obblighi dell'operatore economico*

- 1) In sede di partecipazione alla procedura di gara, l'operatore economico deve dichiarare:

- a) Con riferimento alla specifica procedura di gara alla quale prende parte:

- Che non si trova in situazioni di controllo o collegamento, formale o sostanziale, con altri concorrenti;
- Che non si è accordato e non si accorderà con altri concorrenti;
- Che non ha in corso né praticato intese o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato, vietate ai sensi della vigente normativa, ivi inclusi gli articoli 101 e seguenti del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea e gli articoli 2 e seguenti della legge 10 ottobre 1990, n. 287;
- Che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.

- b) L'assenza di conflitti di interesse anche potenziali rispetto ai soggetti dell'amministrazione che intervengono nella procedura di gara: la dichiarazione deve essere aggiornata nel caso in cui il conflitto di interessi insorgesse con soggetti che dovessero intervenire nella fase successiva alla stipula del contratto.

- 2) L'operatore economico si impegna a:

- a) Non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi per ottenere l'affidamento o per la gestione del contratto
- b) Non influenzare il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'EDISU

- c) Non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'affidamento o la gestione del contratto;
- d) Segnalare al Responsabile Prevenzione Corruzione Trasparenza (in seguito RPCT) dell'EDISU qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere lo svolgimento della procedura di affidamento o l'esecuzione del contratto
- e) Segnalare al RPCT dell'EDISU qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte del personale della stessa o di chiunque altro possa influenzare le decisioni relative all'affidamento o all'esecuzione del contratto;
- f) Informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale del Patto e degli obblighi che ne derivano e a vigilare affinché tali obblighi siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati
- g) Inserire nelle cauzioni da prestare in sede gara per la validità dell'offerta e di buona esecuzione del contratto ulteriori clausole che garantiscono la stazione appaltante – a richiesta della stessa - rispetto agli impegni presi con il presente Patto
- h) Mettere a disposizione, a richiesta dell'EDISU, anche tutte le informazioni sul proprio personale anche ai fini del rispetto della contrattazione collettiva di riferimento;
- i) Rendere noti, su richiesta dell'EDISU, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnatogli a seguito della gara
- j) Non conferire incarichi o stipulare contratti con i soggetti di cui all'art. 53, comma 16-ter del DLgs n. 165/2001 e s.m.i.
- k) Sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria per i fatti di cui alle precedenti lettere d) ed e), qualora costituiscono reato
- l) Ad applicare, con riferimento al subappalto, ai subaffidamenti e ai subcontratti, l'art. 119 del D. Lgs 36/2023.
- m) Ad inserire nei contratti stipulati con i subcontraenti la clausola con la quale questi ultimi si impegnano a rispettare tutti gli obblighi derivanti dal presente Patto e dal Codice di Comportamento EDISU

**Nella richieste di autorizzazione, per i subcontratti che ne sono soggetti, è richiesto l'inserimento della dicitura** *“nel contratto con il subcontraente sarà inserita la clausola con la quale quest'ultimo si impegna a rispettare tutti gli obblighi derivanti dal Patto di Integrità e dal Codice di Comportamento dell'EDISU per quanto applicabile”*.

La mancanza della clausola può essere regolarizzata attraverso la procedura del soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del D. Lgs 36/2023. La mancata regolarizzazione nei termini determinerà il rifiuto dell'autorizzazione.

- n) A rispettare, e far rispettare al proprio personale, il Codice di Comportamento dell'EDISU Piemonte approvato con deliberazione n. 12 del 25.2.2021 reperibile sul Sito dell'Ente [www.edisu.piemonte.it](http://www.edisu.piemonte.it), Amministrazione trasparente, Disposizioni generali, Atti generali.

Esso è applicabile, per quanto compatibile, ai soggetti affidatari di appalti per conto di EDISU ed è considerato parte integrante dei contratti di appalto nei quali deve essere presente la clausola di conoscenza ed accettazione degli obblighi di condotta in esso definiti.

Si richiama in particolare l'attenzione sui seguenti articoli:

- Art. 1 Natura e ambito di applicazione
- Art. 2 Principi generali
- Art. 4 Interessi finanziari e conflitti di interesse
- Art. 5 Obbligo di astensione
- Art. 8 Incarichi vietati

- Art. 15 Regali, compensi e altre utilità
- Art. 17 Responsabilità specifica dei soggetti che gestiscono le segnalazioni di cui all'art. 54 bis del D. Lgs 165/2001 e s.m.i. (c.d Whistleblowing)
- Art. 19 Contratti ed altri atti negoziali
- Art. 22 Disposizioni per i soggetti di cui all'art. 1, comma 5
- Art. 23 Privacy

Per la segnalazione di eventuali illeciti l'operatore economico potrà avvalersi della piattaforma Whistleblowing PA accessibile dalla home page del sito [www.edisu.piemonte.it](http://www.edisu.piemonte.it)

#### **Art. 4**

##### *Obblighi dell'Amministrazione*

L'amministrazione conforma la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza e diffonde il presente Patto presso il proprio personale a vario titolo coinvolto nelle differenti fasi di gestione degli appalti.

Tramite il personale preposto, vigila sull'osservanza delle disposizioni del presente Patto e del Codice di Comportamento dell'EDISU Piemonte e ottempera agli obblighi di pubblicazione di dati/informazioni/documenti relativi agli appalti ai sensi della normativa vigente in materia di trasparenza.

#### **Art. 5**

##### *Violazione del Patto e sanzioni*

1. La violazione degli obblighi assunti con il presente Patto nonché la non veridicità delle dichiarazioni rese da parte degli operatori economici, concorrenti o affidatari, comporterà l'avvio da parte dell'Amministrazione di un procedimento di verifica in cui sarà garantito adeguato contraddittorio con l'impresa interessata.
2. La violazione accertata comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni che saranno commisurate alla gravità della violazione stessa:
  - a) Qualora la violazione sia riscontrata in fase di gara e comunque prima dell'aggiudicazione:
    - Esclusione dalla procedura del concorrente e incameramento della cauzione provvisoria;
  - b) Qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'affidamento prima della stipula del contratto:
    - Revoca dell'aggiudicazione con conseguente escussione della cauzione.
  - c) Qualora la violazione sia riscontrata dopo la stipula del contratto:
    - Applicazione di una penale d'importo non inferiore all'1% e non superiore al 3% del valore del contratto;
    - Revoca dell'affidamento, risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice civile e incameramento della cauzione definitiva ferma restando la facoltà dell'EDISU Piemonte di chiedere il risarcimento del maggior danno patrimoniale derivato per effetto dell'inadempimento agli obblighi assunti con l'accettazione del Patto.

È fatto salvo, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno anche di immagine.

Resta fermo che, dell'intervenuta risoluzione di un precedente contratto, l'amministrazione potrà tener conto ai fini delle valutazioni di cui agli art. 94 e seguenti del D. Lgs 36/2023.

Oltre alle sanzioni suddette, l'amministrazione provvederà ad effettuare segnalazione alla competente autorità giudiziaria nonché all'Autorità Nazionale Anticorruzione che sarà contattata preventivamente nei casi di gravi violazioni che abbiano determinato misura cautelare o rinvio a giudizio dei soggetti che hanno esercitato funzioni relative alla stipula e all'esecuzione del contratto.

In ogni caso, l'accertamento di una violazione agli obblighi assunti con il presente Patto costituisce legittima causa di esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di lavori, forniture e servizi bandite dall'EDISU Piemonte per i successivi tre anni.

3. Le violazioni degli obblighi da parte del personale dell'amministrazione saranno accertate e sanzionate come previsto dal Codice di Comportamento dell'EDISU Piemonte.

#### **Art. 6**

##### *Controversie*

La risoluzione di ogni eventuale controversia derivante dall'interpretazione e dalla esecuzione del presente Patto è demandata al Foro di Torino.

#### **Art. 7**

##### *Disposizioni finali*

Il presente Patto sostituisce il documento approvato con deliberazione n. 77 del 11.10.2017 ed entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte del CdA.

Il Patto sarà pubblicato nel sito istituzionale nella sezione Amministrazione trasparente, Altri contenuti, Prevenzione della Corruzione e sulla Intranet dell'EDISU.

Data \_\_\_\_\_

Per EDISU Piemonte  
Sottoscritto dal Direttore  
Dott. Marco Caselgrandi



Per Operatore Economico/Professionista  
Firma digitale  
Firma autografa \_\_\_\_\_